



Al Ministro dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" in "Ministero della transizione ecologica" e ne ha ridefinito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 4 che dispone che il "Ministero della transizione ecologica" è ridenominato "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTO il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive";

VISTO, in particolare, l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, che prevede che entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta con uno o più decreti, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più piani d'azione, elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie di cui al comma 1;

VISTO il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 novembre 2020, recante "Identificazione dei vettori di introduzione accidentale di specie esotiche invasive che richiedono le azioni prioritarie di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1143/2014";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 18353 del 14 dicembre 2012, che istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, al fine di tutelare e promuovere il settore;

VISTO il “Piano d’Azione per ridurre l’introduzione in natura di specie esotiche invasive di piante di interesse ornamentale ai sensi dell’art. 13, comma 2, del regolamento (UE) n.1143/2014”, predisposto dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

ACQUISITO l’assenso del Ministero delle imprese e del made in Italy, reso con nota del 15 novembre 2022;

ACQUISITO l’assenso del Ministero della salute, reso con nota del 25 novembre 2022;

ACQUISITO l’assenso del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, reso con nota del 24 gennaio 2023;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 2 marzo 2023;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, è adottato il «Piano d’azione per ridurre l’introduzione in natura di specie esotiche invasive di piante di interesse ornamentale ai sensi dell’art. 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1143/2014», che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Tavolo permanente di coordinamento per la verifica della corretta implementazione del Piano di cui all’articolo 1, il monitoraggio delle attività e dei risultati, l’analisi del quadro normativo vigente e la formulazione delle soluzioni e degli strumenti più idonei finalizzati a razionalizzare la commercializzazione e a ridurre significativamente il tasso di nuove introduzioni in natura di specie esotiche invasive importate, vendute, scambiate, cedute gratuitamente e acquistate come piante ornamentali.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 è composto da un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con funzioni di Presidente, un rappresentante del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, un rappresentante del Ministero della salute e un rappresentante dell’ISPRA.

3. Il Tavolo si riunisce almeno due volte l’anno.

4. Ai componenti del Tavolo non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali oneri di missione nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gilberto Pichetto Fratin